SENTENZA N. 13/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73321** del registro di segreteria, depositato in data 19.7.2021 da (OMISSIS); elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla Via Circumvallazione n°20 presso lo studio dell'avv. Raffaele Auricchio, C.F: RCCRFL58E15L259M, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0813596654 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata raffaeleauricchio.avvocato@pec.giuffre.it;

CONTRO:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo Presidente p.t., C.F.: 80078750587;

Per

L'accertamento del diritto alla quota di contitolarità della pensione indiretta ordinaria ex L.153/88 con conseguente condanna generica al relativo pagamento.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 15.1.2025, l'avv. Claudio Spinelli per l'INPS su delega dell'avv. Gianluca Tellone, nessuno presente per parte ricorrente;

Premesso in

FATTO

1. Il ricorrente, figlio del sig. (omissis) ex-dipendente del Comune di Ercolano deceduto

in data 30.12.2014 in costanza di rapporto di lavoro e con esso convivente alla data del decesso come da certificato storico di stato di famiglia alla predetta data nonché a suo carico come da certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate da cui risulta non aver prodotto redditi nell'anno 2014 ed anche in quelli successivi, ha chiesto di

1) accertare il diritto del ricorrente alla contitolarità nella quota del 20% della pensione indiretta ordinaria cat. SOCPDEL n°08982746, n.q. di figlio inabile a carico del defunto genitore, (omissis) , alla data della sua morte (30.12.2014) con decorrenza dal gennaio 2015 per i motivi dedotti in ricorso; 2) per l'effetto, condannare in via generica l'Inps al pagamento dei ratei della prestazione previdenziale invocata con decorrenza – nei limiti della prescrizione quinquennale – dal mese di settembre 2015, oltre ai ratei successivi che matureranno in corso di causa; nonché al pagamento di interessi legali ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria calcolati sull'ammontare nominale delle singole frazioni di credito a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa; 3) condannare altresì l'Inps al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario, con riserva di deposito di nota spese.

Rappresentava in ricorso che con provvedimento del 13.04.2015 l'Inps liquidava in favore della madre dell'istante, la pensione indiretta ordinaria cat. SOCPDEL n°08982746 con decorrenza dall'01.01.2015, nella quota pari al 60% dell'importo pensionistico che sarebbe spettato al de cuius (cfr. all. 4-5). In data 30.09.2020 il ricorrente, premesso di essere convivente con il de cuius alla data del decesso in condizioni di vivenza a carico nonché di essere inabile al proficuo lavoro in quanto riconosciuto invalido civile totale con diritto alla prestazione cat. INVCIV n°07035588 comprensiva di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento a decorrere già dal luglio 1998 (cfr. all. 6), inoltrava

all'Inps domanda di pensione indiretta ordinaria per quota di contitolarità nella misura del 20% corredata dal prescritto certificato medico su modello Inps SS3 (cfr. all. 7 ed all. 8). Non avendo ricevuto alcuna risposta nei successivi 120 giorni dall'invio della domanda amministrativa e, dovendo la stessa ritenersi implicitamente respinta ai sensi dell'art. 7 L. 533/1973, l'istante in data 01.02.2021 inoltrava telematicamente ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza Inps (cfr. all. 9) che rimaneva privo di riscontro.

2. Si è costituito in giudizio l'INPS con memoria in data 30.6.2023, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura, che ha chiesto il rigetto del ricorso, non essendo dimostrata la sussistenza in fattispecie dei requisiti richiesti dagli artt. 82 e segg. D.P.R. 1092/1973. Evidenziava che "sembrerebbe" che la Commissione di Verifica del MEF non abbia mai convocato a visita il ricorrente, per cui allo stato non vi è prova della sussistenza del requisito medico legale, che non può ricavarsi solo dagli accertamenti compiuti ai fini delle provvidenze d'invalidità civile, che fanno riferimento a parametri medico – legali diverse. Il ricorrente è attualmente titolare di prestazioni d'invalidità civile ma tali prestazioni non provano il possesso del requisito sanitario della pensione di reversibilità sia perché i parametri ed i criteri valutativi dell'invalidità civile differiscono da quelli della invalidità pensionabile (che deve essere valutata in relazione alle specifiche attitudini lavorative dell'orfano), sia perché la valutazione deve essere effettuata con riferimento alla data del decesso del dante causa (il 30.12.2014) mentre nel caso in esame il giudizio della commissione ASL è antecedente, per cui potrebbe essersi verificato, per effetto delle cure svolte, anche un miglioramento della condizione sanitaria del figlio. Non vi sarebbe prova neanche degli ulteriori requisiti diversi da quello sanitario. Allegava relazione amministrativa in cui veniva rappresentato che con PEC del 02/02/2023 l'INPS ha chiesto alla C.M.V. di Napoli (MEF) la visita medico collegiale per l'orfano Michele e quindi è in attesa del verbale di inabilità, necessario per la concessione della pensione

indiretta all'orfano.

3. All'udienza del 11.7.2023 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso a prescindere dalla valutazione medica da parte dell'INPS in quanto il requisito sanitario si desumerebbe dalla documentazione allegata al ricorso; l'INPS evidenziava che il parere medico legale è previsto dalla legge al fine della concessione della pensione di reversibilità del figlio maggiorenne inabile e pertanto non rilevano visite mediche effettuate al fine di ottenere altre prestazioni. Nel caso di specie il procedimento amministrativo sembrerebbe avviato e quindi chiedeva un rinvio della trattazione del giudizio;

4. Con ordinanza n. 160/2023, veniva chiesto all'INPS di depositare il fascicolo amministrativo.

5. In data 19.1.2024 l'INPS depositava una memoria in cui rappresentava che la Commissione Medico Legale INPS ha sottoposto a visita il ricorrente riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario della pensione di reversibilità. Chiedeva quindi breve rinvio al fine di consentire l'effettuazione da parte dell'INPS delle attività di liquidazione (previa verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi) e quindi pervenire ad una pronunzia di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

6. All'udienza del 21.2.2024, le parti chiedevano un rinvio al fine di verificare la cessata materia del contendere avendo il ricorrente ricevuto il provvedimento di liquidazione ed essendo il pagamento programmato per il mese di marzo.

7. In data 14.5.2024 parte ricorrente contestava i conteggi elaborati dall'INPS opponendosi alla cessata materia del contendere. Chiedeva il deposito da parte dell'INPS del prospetto analitico riportante gli importi mensili dei ratei di pensione liquidati a titolo di arretrati per il periodo 1.1.2015-31.12.2023 con una nota esplicativa e quindi un rinvio della discussione della causa.

8. All'udienza del 22.5.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 23 settembre 2024, con fissazione di un termine di 30 giorni per l'INPS per depositare il prospetto e una nota esplicativa dando termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie e documenti.

9. In data 13.9.2024 l'INPS depositava una memoria in cui chiedeva di rigettare la richiesta del ricorrente di condanna dell'INPS al pagamento delle somme trattenute a titolo di ritenuta d'acconto, e per l'effetto dichiarare la cessazione della materia compensando le spese di lite (tenuto conto della circostanza che il ritardo nella effettuazione della visita medica non è imputabile all'INPS ma al MEF).

10. In data 20.9.2024 parte ricorrente depositava una memoria in cui contestava la liquidazione della pensione da parte dell'INPS con la quale – dato per scontato il mancato pagamento di interessi ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria - chiedeva CTU contabile ai fini della corretta quantificazione dell'importo della pensione previa applicazione della perequazione automatica per gli anni successivi al 2015 con conseguente ricalcolo degli arretrati maturati per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2023. Inoltre, contestava la tesi dell'Istituto sulla necessarietà dell'applicazione della ritenuta di acconto per tassazione separata.

Pertanto, non avendo l'Inps fornito elementi probatori idonei ad evitare una CTU contabile, si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per CTU contabile cui affidare il calcolo ai fini della corretta quantificazione dell'importo della pensione previa applicazione della perequazione automatica per gli anni successivi al 2015 con conseguente ricalcolo degli arretrati maturati per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2023, nonché il calcolo dell'importo dovuto a titolo di interessi legali ed eventuale o maggior danno da svalutazione monetaria maturato sugli arretrati di pensione spettanti a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda

amministrativa. Chiedeva poi di dichiarare l'illegittimità delle trattenute Irpef operate dall'Istituto sugli arretrati di pensione erogati al ricorrente, atteso che questi per gli anni dal 2015 al 2023 risulta non aveva prodotto altri redditi trovandosi, di conseguenza, nella c.d area no tax.

11. All'udienza del 23.9.2024 parte ricorrente ribadiva che l'INPS non ha chiarito la modalità con cui ha calcolato la pensione, richiamando le contestazioni contenute nella propria memoria. In merito alle modalità di calcolo chiedeva CTU contabile. L'INPS richiamava la propria memoria in merito all'applicazione delle trattenute fiscali sugli arretrati: sosteneva in particolare la legittimità del proprio operato in quanto la trattenuta INPS non è a titolo di imposta ma a titolo di acconto dell'imposta applicata per obbligo di legge dall'INPS in qualità di sostituto di imposta. Successivamente spetta all'Agenzia delle Entrate verificare il pagamento dell'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. L'INPS si dichiarava disponibile a chiarire le altre questioni sollevate dal ricorrente concernenti le modalità di calcolo della pensione.

Con ordinanza n. 106/2024 questo GM, ritenuto necessario acquisire ulteriori e più dettagliate informazioni sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico, disponeva incombente istruttorio a carico dell'INPS chiedendo "una relazione dettagliata, nella quale vengano evidenziate le modalità di calcolo dei ratei di pensione liquidati a titolo di arretrati per il periodo dal 1.1.2015 sl 31.12.2023, in riferimento alle contestazioni effettuate dal ricorrente relative in particolare (cfr. memorie del 13.5.2024 e del 20.9.2023): *a) alla quantificazione dell'importo: l'INPS quantifica gli arretrati alla data del 31.12.2023; si chiede all'INPS di chiarire gli importi mensili dei ratei di pensione attraverso il quale l'Istituto perviene alla quantificazione degli arretrati, che ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto essere pari a 50.385,42; b) alla mancata considerazione, nel calcolo dell'importo, dell'indice annuale di perequazione*

automatica delle pensioni poiché da avviso del ricorrente gli arretrati maturati al 31.12.2023 non possono essere calcolati sulla base dell'importo della pensione congelato alla data della decorrenza originaria; c) alla mancata corresponsione degli interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di arretrati".

12. In data 9.1.2025 l'INPS depositava la relazione richiesta rappresentando che:

a) gli arretrati, quantificati nell'importo lordo di euro 47.730,32 sono stati calcolati con decorrenza dal 1.10.2015 tenendo conto della prescrizione quinquennale dalla data della domanda del 30.9.2020 e sino alla data del 31.12.2023 (lo stesso ricorrente ha limitato la domanda nei limi della prescrizione quinquennale);

b) come risulta dal prospetto contabile, la perequazione è stata calcolata dal sistema informatizzato dell'INPS dal 1.1.2015, primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa, data dalla quale per legge decorre la pensione;

c) gli interessi legali non sono stati corrisposti.

13. All'udienza del 15.1.2025, l'INPS confermava il pagamento nei limiti della prescrizione, conformemente a quanto richiesto in ricorso e chiedeva la cessata materia del contendere, confermando che non sono stati pagati gli interessi legali.

Considerato in

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto la liquidazione della pensione indiretta ordinaria n. 70606325 attribuita in corso di causa al sig. (omissis) in qualità di orfano maggiorenne inabile del de cuius (omissis) deceduto in data 30.12.2014.

Nelle more del giudizio l'INPS ha provveduto al riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente ma parte ricorrente ha formulato delle contestazioni in merito alla quantificazione dell'importo ricevuto, in particolare: a) ha contestato la quantificazione degli arretrati maturati al 31.12.2023, b) ha lamentato che non si è tenuto conto della

perequazione automatica delle pensioni; c) inoltre l'INPS non ha corrisposto gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di arretrati; d) ha contestato inoltre le ritenute ai fini IRPEF per complessivi 10.977,97 effettuate dall'INPS.

Trattasi ad evidenza di un accertamento, proprio di un giudizio sul rapporto, quale quello pensionistico, ricompreso, per continenza, nel *petitum* originario.

Orbene alla luce di quanto precisato dall'INPS, va dichiarata la cessata materia del contendere sulla sorte capitale (lettere a) e b). Il ricorrente, infatti, non presente all'udienza, non ha contestato i chiarimenti da ultimo forniti dall'INPS con la memoria depositata a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 106/2024.

Con riguardo alle contestazioni di cui alla lett. a) si rappresenta che il calcolo effettuato dal ricorrente non appare corretto. Il ricorrente sostiene che "anche a volersi considerare il solo importo lordo annuo della pensione pari ad euro 5.598,38 alla decorrenza originaria del 1.1.2015 (come indicato a pag. 2 del MOD. SM 5007 di conferimento della pensione) detto importo moltiplicato per le n. 9 annualità relativa al periodo dal 2015 al 2023 ammonterebbe ad euro 50.385,42 (pari ad euro 5.598,38 x 9)". In realtà, come specificato nella memoria dell'INPS del 9.1.2025, la quantificazione dell'importo arretrato fino al 31.12.2023 è stato calcolato a decorrere dal 1.10.2015 in applicazione della prescrizione quinquennale dalla data della domanda del 30.9.2020. Pertanto, la pensione lorda ammonta ad euro 47.730,32. Con riguardo alla lett. b), l'INPS ha calcolato la perequazione dal 1.1.2015, primo giorno del mese successivo alla data del decesso del de cuius dalla quale per legge decorre la pensione, come risulta dal prospetto allegato alla memoria del 9.1.2025. In particolare, il prospetto -non contestato- riporta l'importo per ciascun anno.

Con riguardo alla contestazione di cui alla lett. c), l'INPS ha confermato che gli interessi

legali non sono stati corrisposti. Pertanto, sugli arretrati già corrisposti spetta l'importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo i principi affermati con la qui condivisa pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM del 18.10.2002 – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo, nonché gli ulteriori interessi nella misura legale fino al soddisfo.

Per quanto concerne la questione di cui alla lett. d), la tesi del ricorrente va rigettata. Si condividono le articolate argomentazioni formulate dall'INPS sul punto, con memoria del 13.9.2024, in quanto la trattenuta operata dall'INPS non può essere considerata come imposta, ma è una ritenuta di acconto sull'imposta che l'INPS, come sostituto di imposta, è tenuto ad applicare per legge. L'Agenzia delle Entrate effettuerà poi le dovute verifiche in sede di dichiarazione dei redditi.

Come evidenziato dall'INPS e dalle decisioni allegate alla propria memoria, gli arretrati della pensione sono soggetti a tassazione separata in base al principio di cassa qualora corrisposti in ritardo per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, come a seguito di contenzioso contro l'INPS o per qualunque altra ragione (sentenze, leggi, atti amministrativi) indipendente da scelte arbitrarie di una delle parti. L'applicazione del principio di cassa comporta che le somme corrisposte quali arretrati sono tassate in periodo di erogazione anche se, qualora corrisposte per competenza, sarebbero rientrate nel regime di esenzione IRPEF così detta no tax area (cass. 10887/1019), sulla base dell'art. 49 comma 2 TUIR e art. 17 comma 1 lett. b) TUIR.

In ragione della soccombenza reciproca, le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica

di Giudice Unico delle Pensioni:

a) dichiara la cessata materia del contendere relativamente alla sorte capitale;

b) accoglie la domanda concernente la liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria, spettando al ricorrente, sugli arretrati già corrisposti, l'importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo i principi affermati con la qui condivisa pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM del 18.10.2002 – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo, nonché gli ulteriori interessi nella misura legale fino al soddisfo.

c) Per il resto rigetta in ricorso.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per i provvedimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 15.1.2025.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.01.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)